



COMUNE DI BARDONECCHIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEGLI USI CIVICI



Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 28 marzo 2006
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/05/2012 e n. 40 del 5/08/2021
Approvato dalla Regione Piemonte con det. dir. n. _____ del _____
Esecutivo dal _____

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, inseriti nell'elenco allegato (allegato A), derivante dagli atti depositati presso il Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici del Piemonte e della Valle d'Aosta e riconosciuti tali da sentenza commissariale, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali, ai sensi dell'art. 4 della legge 16.6.1927 n. 1766.
2. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle proprietà originarie del territorio comunale di Bardonecchia sono il "legnatico" ed il "pascolo".

ART. 3 – TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Bardonecchia, ai sensi del vigente regolamento anagrafico.
2. Il territorio del Comune di Bardonecchia, ai fini del riconoscimento del diritto di uso civico, si considera suddiviso nei comuni censuari originari di "Bardonecchia Capoluogo", "Rochemolles", "Millaures" e "Melezet"; gli utenti hanno diritto di godimento degli usi civici, di norma, nel territorio del rispettivo comune censuario d'origine o di residenza e comunque residenti nel Comune di Bardonecchia.
3. Si allega l'elenco dei terreni comunali che catastalmente sono individuati con la tipologia di "bosco" e di "pascolo", con ripartizione per ogni singolo comune censuario di riferimento (allegato B).

ART. 4 – REGIME GIURIDICO

1. Ai sensi degli artt. 8 e 12 della legge 16.6.1927 n.1766, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità regionale competente.
2. Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali.
Comunque, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni regionali, possono essere stipulate specifiche convenzioni per:
A) la conduzione di alpeggi e strutture agricole ad essi collegate
B) la realizzazione di infrastrutture sportive
C) ogni altro uso legato ad effettive necessità delle collettività locali.
3. Nel rispetto delle vigenti norme regionali, per beni soggetti agli usi civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di esigue dimensioni, di permuta, di affrancazione e di legittimazione.
4. Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi, in riferimento a quanto disposto dalla legge 16.6.1927 n. 1766.

USO CIVICO DI LEGNATICO

ART 5 - USO CIVICO DI LEGNATICO (FUOCATICO)

5.1 Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del Piano di Assestamento Forestale, al Piano Territoriale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali, tale diritto si articola nelle forme:

- a) Raccolta a titolo gratuito di legna secca:

1. a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 10. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.
2. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco a seguito di operazioni forestali il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta.

b) Assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso legnatico:

1. Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname ad uso legnatico. Le assegnazioni sono a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 30 aprile di ogni anno. Il Comune, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente (residenza, una sola persona per nucleo familiare anagrafico), invia le istanze al Consorzio Forestale Alta Valle Susa che procede alle operazioni di martellata assegno e stima.
2. Sono insindacabili i criteri qualitativi, quantitativi, località e valutazioni fissati dai tecnici del C.F.A.V.S. incaricati delle operazioni di martellata assegno e stima.
3. Verranno assegnate principalmente piante troncate, secche, gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco.
4. E' fatto divieto agli utilizzatori di fare uso diverso e non proprio dei prodotti legnosi assegnati a titolo di legnatico. Se, a seguito di controlli, che potranno essere intrapresi d'iniziativa anche dal personale di vigilanza del C.F.A.V.S. o del Corpo Forestale dello Stato., dovesse essere riscontrata tale violazione, l'assegnatario, in qualità di rappresentante il nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio.
5. Le utilizzazioni di legname ad uso legnatico devono essere obbligatoriamente concluse entro la data di scadenza, salvo deroghe concesse per cause legate a fattori meteo/ambientali di particolare rilievo le quali verranno stabilite in accordo tra l'Ente gestore e l'Amministrazione comunale. Alla scadenza del termine dovrà essere ultimato lo sgombero del materiale legnoso e i rifiuti di lavorazione disposti secondo le disposizioni che verranno date dal personale forestale. L'assegnatario ha l'obbligo di lasciare intatta la specchiatura sulla ceppaia con impresso il numero progressivo o la croce e il marchio del martello forestale. Il novellame e le piante circostanti dovranno essere salvaguardate da eventuali danni. L'utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme forestali., Non verrà dato luogo all'assegnazione del legnatico per l'anno in corso per coloro che non abbiano provveduto alle operazioni nei modi e nei termini sopra fissati.
6. In caso di rinuncia all'assegnazione o mancato taglio del legnatico, dovrà essere presentata comunicazione al Comune entro 60 giorni dalla data dell'avviso di assegnazione; l'assegnatario rimane comunque obbligato, in ogni caso, al pagamento delle spese sostenute dalle Amministrazioni.

c) Assegnazione a titolo oneroso di legname ad uso recupero:

1. A singoli cittadini residenti per particolari e straordinarie esigenze silvoculturali (es. sgombero di frane ,valanghe,zone percorse da incendi ecc.) senza alcuna distinzione di comune censuario può essere concesso:
 - I. legname deperente, secco, lesionato od in condizioni tali da poter essere assegnato al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco;
 - II. legname da opera.
2. Si darà corso all'assegnazione in base alle reali disponibilità di materiale riscontrate dal C.F.A.V.S. il quale esprimerà anche le stime tecniche delle singole attribuzioni.
3. Le istanze relative le assegnazioni di recupero potranno essere presentate, correlate dal numero di piante richieste e dalla località dove il richiedente ha individuato il materiale richiesto.

5.2 Ai cittadini residenti è concessa la possibilità, sentito il parere tecnico degli organi competenti, di ottenere anche a titolo gratuito, un'assegnazione di materiale da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà in caso di straordinari eventi calamitosi. La richiesta dovrà

essere corredata da idonea dichiarazione comprovante la finalità d'utilizzo e da documentazione tecnica riguardante l'esatta quantificazione del materiale necessario.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE A TITOLO ONEROSO DI LEGNAME AD USO RECUPERO A NON RESIDENTI E RAPPORTI CON I BENEFICIARI D'USO CIVICO

6.1 Saranno possibili assegnazioni di legname ad uso recupero a persone non residenti nel Comune, che svolgono attività di gestione di rifugi alpini o di alpeggi con gli stessi termini previsti all'art. 5 lettera c).

ART. 7 – PAGAMENTI

7.1 Legnatico:

1. Le istanze dovranno essere redatte su modelli predisposti dall'Amministrazione comunale e dovranno pervenire nei termini stabiliti dagli articoli precedenti.
2. Le istanze dovranno essere accompagnate dalla ricevuta del pagamento di € 100,00 a titolo di spese di martellata (€ 5,00), di spese di istruttoria (€ 10,00) e di deposito cauzionale (€ 85,00) a garanzia degli esatti adempimenti. La quietanza di versamento varrà come licenza di taglio.
In caso di rinuncia all'assegnazione o di mancato taglio del legnatico formalizzato mediante comunicazione al Comune nei 60 giorni dalla data dell'avviso di assegnazione, il Comune provvederà alla restituzione di € 85,00 mentre la quota derivante dalle spese di martellata e dalle spese di istruttoria verrà incamerata.
Successivamente all'assegnazione del legname, il Comune provvederà alla restituzione della somma eccedente (ad € 100,00 saranno sottratti € 5,00 di spese di martellata, € 10,00 di spese di istruttoria e l'importo quantificato per il legname).
3. .Se nel corso dell'esame delle domande risultassero più domande di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare si darà luogo ad assegnazione di legnatico al capo-famiglia e saranno rimborsate le spese di martellata pagate anticipatamente da altri membri la famiglia.
4. I pagamenti dell'eventuale quota eccedente i 100,00 € dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione e comunque prima delle operazioni di taglio. La quietanza di versamento varrà come licenza di taglio. La ricevuta del pagamento deve essere esibita, a richiesta, al personale di vigilanza del C.F.A.V.S. o del Corpo Forestale dello Stato durante le operazioni di taglio e trasporto.

7.2 Recupero:

1. Le istanze dovranno essere redatte su modelli predisposti dall'Amministrazione comunale dovranno pervenire nei termini stabiliti dagli articoli precedenti.
2. Le istanze dovranno essere accompagnate dalla ricevuta del pagamento di € 100,00 a titolo di spese di martellata (€ 5,00), di spese di istruttoria (€ 10,00) e di deposito cauzionale (€ 85,00) a garanzia degli esatti adempimenti. La quietanza di versamento varrà come licenza di taglio. Tale importo potrà essere modificato con determinazione del Responsabile del Servizio nel caso di comprovati motivi. In caso di rinuncia tale importo verrà incamerato a titolo di spese di martellata e spese di istruttoria. Tale importo potrà essere modificato con determinazione del Responsabile del Servizio nel caso di comprovati motivi. In caso di rinuncia, il deposito verrà incamerato a titolo spese di martellata e spese istruttoria.
3. Ai fini del pagamento il deposito cauzionale potrà essere convertito in conto pagamento dell'assegnazione.
4. I pagamenti dell'eventuale quota eccedente i 100,00 € dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione e comunque prima delle operazioni di taglio. La quietanza di versamento varrà come licenza di taglio. La ricevuta del pagamento deve essere esibita, a richiesta, al personale di vigilanza del C.F.A.V.S. o del C.F.S., durante le operazioni di taglio e trasporto.

ART. 8 - GESTIONE DEI BOSCHI D'ALTO FUSTO

8.1 La gestione dei boschi d'alto fusto è soggetta alle prescrizioni ed ai vincoli delle leggi nazionali e regionali in materia forestale, nonché a quelli stabiliti nel Piano di Assestamento e dal Piano Territoriale. Gli aspetti tecnici-gestionali, sono demandati al C.F.A.V.S., ente competente incaricato di tali incombenze.

8.2 L'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 57/79 provvede ad accantonare la quota del 30% degli introiti della vendita dei lotti di legname di alto fusto per l'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo.

8.3 Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Assestamento il Comune stila un piano delle migliorie da apportare al patrimonio silvo-pastorale suddividendolo in tre categorie:

1. migliorie al bosco;
2. migliorie al pascolo
3. migliorie alla viabilità

8.4 Per quanto concerne l'accantonamento riferito ai lotti ubicati in zona gravata da uso civico, si stabilisce di redigere annualmente un piano di riparto ed utilizzo delle quote da destinare alle migliorie previste per ogni singolo Comune Censuario, fatte salve esigenze particolari: questo utilizzo verrà di volta in volta concordato tra il Comune ed il C.F.A.V.S..

8.5 La corrente gestione di boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari previsti nel vigente Piano di Assestamento non precludono il godimento di uso civico.

1. 8.6 I tagli straordinari che prevedono un cambio di destinazione d'uso del suolo, dovranno essere autorizzati dai competenti organi regionali.

USO CIVICO DI PASCOLO

ART. 9 – DIRITTO DI PASCOLO

1. Per quanto riguarda il diritto di uso civico di pascolo si specifica che utente è l'allevatore residente che mantiene il proprio bestiame sul territorio del Comune censuario per tutto l'anno solare. Si precisa inoltre che tale diritto potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare nel territorio del Comune censuario.
2. Gli utenti, come specificati al comma precedente, vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli comunali, che possono utilizzare a titolo gratuito.

ART. 10 – SUDDIVISIONE DEI COMPRESORI DI PASCOLO

1. Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini ed agli usi civici, viene suddiviso nei comprensori specificati nella seguente Tabella 1, meglio individuati nell'allegata planimetria (Allegato C) redatta dal CFAVS, indicante i singoli comprensori. Nello specifico i carichi, i periodi di monticazione e la relativa perimetrazione dei comprensori potranno essere modificati in caso di necessità con delibera di Giunta Comunale, su proposta della commissione pascoli, previo parere tecnico del C.F.A.V.S., non costituendo modifica del presente regolamento.
2. Le proprietà comunali, gravate da vincolo di uso civico, possono essere gestite in forma coordinata ed unitaria con la proprietà privata dalle Associazioni Agricole di Frazione sulla base di idonea deliberazione di Giunta Comunale secondo i disposti dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Rurale.
3. I carichi di cui sopra sono riferiti al comprensorio di pascolo nella sua complessità. Per correttezza e completezza sono anche indicati i sotto comprensori di pascolo storici che non costituiscono ad oggi unità gestionale. Eventuali controlli inerenti la corretta applicazione del carico monticato sono, pertanto, riferiti al comprensorio nella sua totalità, senza fare riferimento

ai singoli sotto comprensori. È facoltà della Commissione pascoli proporre alla Giunta Comunale una diversa distribuzione dei sotto comprensori storici all'interno del Comprensori di pascolo, modificando superfici, rapporti tra pubblico e privato e carichi conseguenti, così come è possibile prevedere la nascita di nuovi comprensori di pascolo o nuovi sottocomprensori, previa approvazione della commissione pascoli e successiva ratifica degli organi comunali competenti.

4. La tabella di cui sopra riporta per comprensorio di pascolo il rapporto percentuale tra proprietà pubblica (gravato da uso civico) e proprietà privata con la corrispondenza in UBA massimi pascolabili ipotizzando la teorica piena disponibilità sia dei terreni comunali (gravati da uso civico) e sia privati. I riferimenti normativi inerenti la gestione delle proprietà private, nel rispetto delle volontà dei proprietari privati, associati e non, dei loro diritti e doveri vengono riportati all'interno del regolamento comunale di Polizia Rurale. Nel caso in cui non si verifichi la piena disponibilità delle proprietà private all'interno del comprensorio, sulla base delle norme contenute nel Regolamento di polizia Rurale, il carico massimo consentito (rif. Tabella di cui sopra) verrà ridotto percentualmente a partire da una riduzione di superficie pascolabile superiore al 10% con apposita deliberazione di Giunta Comunale
5. All'interno di ciascun comprensorio di pascolo, le superfici comunali effettivamente pascolabili con la relativa perimetrazione potranno essere definite di anno in anno con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del C.F.A.V.S.

Comprensorio di pascolo	Quota min/max slm	Carico U.B.A massimo (*) teorico	Carico UBA Comunale	Percentuale comunale	Carico U.B.A massimo (*) teorico Privato	Periodo di monticazione
Beatrix – Horres - Rochas	1650/2700	248	55	60%	193	1°giugno-30 settembre
Valfredda - Almiane	2000/3000	91	91	96%	0	1°luglio-30 settembre
Plan	1963/2050	37	9	49%	28	1°luglio-30 settembre
Picreaux-Souchera	2000/2950	55	30	84%	25	1°luglio-30 settembre
Du Fond-Scarfiotti-Etiache	2100/2800	99	59	85%	40	1°luglio-30 settembre
La Croix	1900/2800	52	52	88%	0	1°luglio-30 settembre
Pian delle Stelle -La Moutte Vierà	1350/2950	380	209	69%	171	1°giugno-30 settembre
Gran Vallone	1900/3000	36	36	71%	0	1°luglio-30 settembre
Challanche Tre Croci Condenime	1600/2950	30	10	55%	20	1°giugno-30 settembre
La Rhô Bassa – Gr. Serre – Val Frejus - Borca	1300/2950	256	115	61%	141	1°giugno-30 settembre
La Rhô Alta-Sur lu Pi	1900/2950	70	35	92%	35	1°luglio-30 settembre
Pian del Colle	1450/1550	20	0	18%	20	1°giugno-30 settembre
Pian del Sole-Clos -Sarsinà - Les Arnaud - Chesal	1300/2200	140	71	53%	69	1°giugno-30 settembre
La Ciaô	1900/2600	48	14	82%	34	1°luglio-30 settembre
Valloncros	1900/2400	20	20	98%	0	1°luglio-30 settembre
Enver - Mouchequite	1550/1950	25	0	9%	25	1°giugno-30 settembre
Valle Stretta (FRANCIA)	1550/2950	273	204	75%	69	1°giugno-30 settembre

Tabella 1

(*) – il carico massimo viene calcolato ipotizzando una piena disponibilità della proprietà privata, nella fattispecie di riduzione della disponibilità del pascolo privato il carico verrà ridotto sulla base della normativa specifica contenuta nel regolamento comunale

ART. 11 CARICHI DEI PASCOLI

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:
 - bovino adulto (di età superiore ai 2 anni) = **1 U.B.A.**
 - manza (da 6 mesi ai 2 anni di età) = **0,6 U.B.A.**
 - ovini e caprini = **0,15 U.B.A.**
2. I carichi massimi di bestiame per ogni singolo comprensorio di pascolo, sono stabiliti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa ed inseriti nel presente regolamento, come riportato nel precedente articolo 9.
3. I limiti dei comprensori di pascolo e, conseguentemente, gli U.B.A. potranno essere modificati al verificarsi di nuove esigenze.
4. (stralciato)
5. (stralciato)

ART. 12 – STAGIONE PASCOLIVA

1. L'inizio della stagione pascoliva, sia sui terreni di proprietà privata che di proprietà comunale, è disciplinata dall'art. 10 del presente regolamento e dall'art. 27 del vigente regolamento comunale di polizia rurale.

ART. 13 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

1. I soggetti di cui all'art. 8 – 1° comma – devono far pervenire apposita istanza al Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame – indicazione del comprensorio di pascolo), entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
2. Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.
3. Il Comune, sentita l'Associazione Agricola di frazione competente, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA di ciascun comprensorio.
4. Gli utenti di uso civico possono utilizzare gratuitamente i pascoli comunali ubicati nel comune censuario a cui fa riferimento la residenza anagrafica.
5. Gli utenti residenti in Bardonecchia che monticano il proprio bestiame in Comune censuario differente da quello in cui hanno diritto di uso civico, devono corrispondere al Comune o all'Associazione Agricola di frazione, titolare di affidamento in concessione amministrativa dei pascoli comunali, il canone di "fida pascolo" per ogni capo monticato.
Con specifico atto deliberativo, l'Amministrazione comunale può disporre che gli utenti di cui sopra siano esonerati dal pagamento del canone, per motivazioni di carattere generale connesse all'ormai ridotta attività agricola svolta sul territorio di Bardonecchia.
6. La quota che soddisfa il bisogno "essenziale" di un nucleo familiare residente viene stabilita in 5 (cinque) UBA.
7. Nell'ottica della tutela e dell'incentivazione dell'imprenditoria agricola e pastorale locale viene definita come "utile" la quota di 30/50 UBA per la gestione di una piccola azienda (in riferimento ad un valore medio di utile lordo di stalla).
8. L'utente di uso civico che possiede un carico UBA che rientra a pieno titolo nei precedenti punti 6 e 7 potrà esercitare il pascolo sulla proprietà comunale assegnata a titolo gratuito, come stabilito al punto 4. L'eventuale carico UBA non rientrante nei punti 6 e 7, invece, sarà gravato da un canone stagionale di affitto, stabilito mediante specifico atto dell'Amministrazione Comunale relativo alla conduzione residente.
9. In caso di più istanze di uso civico il comune procederà a:
 - ✓ valutare l'effettivo diritto del richiedente al compenso dell'uso civico, ripartendo proporzionalmente i terreni convenientemente utilizzabili come pascolo tra le famiglie dei

- coltivatori diretti del comune, in relazione alla tipologia di bestiame ed a requisiti che garantiscano un affidamento efficace e di maggiore utilità per il fondo;
- ✓ provvedere all'assegnazione mediante sorteggio tra i richiedenti, qualora l'estensione del territorio da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande dei soggetti aventi diritto e nel caso in cui sia assente la volontà associazionistica di più assegnatari per una migliore e condivisa gestione dei fondi oggetto dell'assegnazione.

ART. 14 – PASCOLO CAPRINO ED EQUINO

1. Per il bestiame caprino è vietato il pascolo nelle zone di bosco. Per la stessa specie il pascolo di greggi, nelle aree pascolabili comunali, è subordinato, previa istanza, a specifica e temporanea autorizzazione del Sindaco, nella quale saranno indicate località e periodo di pascolo, anche in modificazione di quanto richiesto.
2. Per il pascolo equino è fissata in un numero massimo di 3 capi la capacità di ogni alpeggio. Per tale specie e per un numero di capi superiore a 3, considerate le sue caratteristiche, il pascolo libero è vietato. I capi in eccedenza a tale numero dovranno essere custoditi in recinti, la cui realizzazione dovrà essere subordinata a temporanea autorizzazione comunale.

ART. 15 - COMMISSIONE PASCOLI

1. Il Comune può istituire la commissione pascoli che si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno e precisamente:
 - In primavera, entro e non oltre il 31 marzo, al fine di affrontare le problematiche relative all'avvio della stagione di pascolo.
 - In autunno al fine di effettuare una valutazione consuntiva della stagione trascorsa e programmare la successiva.
2. La commissione è così formata:
 - a) un rappresentante dell'Amministrazione Comunale
 - b) il responsabile del servizio
 - c) il direttore del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e/o suo delegato
 - d) un rappresentante per ogni Associazione Agricola di Frazione.
 - e) un rappresentante delle associazioni di categoria degli allevatori.
3. La commissione riveste parere tecnico consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale in materia di gestione dei comprensori di alpeggio.

ART. 16 – CONCESSIONE DEI PASCOLI AD ALLEVATORI FORANEI

1. Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori, l'eventuale eccedenza potrà essere gestita dalle Associazioni agricole di Frazione sulla base della Delibera di Giunta Comunale di affidamento in concessione amministrativa dei pascoli comunali.
2. L'Associazione Agricola di Frazione in accordo con l'Amministrazione comunale, fisserà i termini per la stipula del contratto di affitto / sub-concessione dei pascoli in conformità con quanto stabilito dal Piano dei Pascoli e dalla Deliberazione della G.C. per l'affidamento in concessione amministrativa dei pascoli comunali alle Associazioni Agricole di frazione.

ART. 17 – CONTROLLI

1. Il rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali, il controllo dell'uso dei terreni comunali è affidato alla Polizia Municipale e al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, i quali, tramite i propri agenti, verificano anche il rispetto delle disposizioni sanitarie e veterinarie nell'ambito delle monticazioni sul territorio del Comune di Bardonecchia.
2. L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero rispetto alle quantità autorizzate, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge forestale e dal Regolamento di Polizia Rurale ,

dalle penali previste dai contratti di affitto, comporterà l'obbligo della demontica immediata delle eccedenze.

3. Al termine della stagione di pascolo, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa può effettuare sopralluogo di controllo inteso a verificare lo stato del cotico erboso e la corretta gestione del pascolo, a seguito di ciò potranno essere proposti specifici correttivi tecnici che potranno essere adottati la stagione successiva.

ART. 18 – CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI

1. Il Comune può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa di terreni e di comprensori di pascolo soggetti ad uso civico, a favore di associazioni agricole locali, per la gestione di attività agro-silvo-pastorali.
2. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno stabiliti tenendo conto della superficie dei terreni concessi, del carico di bestiame potenzialmente ammesso e il valore derivante dalla sospensione del diritto di uso civico, rapportato alla durata temporale.
3. Il Comune, per poter rilasciare le concessioni in via amministrativa riguardanti l'utilizzo di terreni o comprensori gravati da uso civico, deve acquisire, in forma preventiva, l'autorizzazione regionale circa il mutamento temporaneo di destinazione d'uso sui terreni di volta in volta specificati.

ART. 19 – CONCESSIONE DI ALPEGGI (FABBRICATI RURALI E PASCOLI)

1. Le concessioni d'alpeggio, comprendenti sia il diritto di pascolo sia l'uso dei fabbricati e manufatti di proprietà comunale (abitazione, stalla, magazzini, locali per lavorazione latte ecc.) sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica da parte dell'Associazione Agricola di frazione, individuata all'interno della Delibera di affidamento in concessione amministrativa del comprensorio di alpeggio e necessitano dell'acquisizione preventiva dell'autorizzazione dell'ufficio regionale degli usi civici. Per dette concessioni verrà prevista una durata pluriennale, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Per l'individuazione del soggetto a cui concedere l'alpeggio, nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica, devono essere considerati i seguenti criteri di valutazione:
 - a. offerta economicamente più vantaggiosa nei confronti del canone base – eventuali offerte anomali.
 - b. valutazione del personale impiegato nella gestione dell'alpeggio
 - c. miglorie da apportare all'alpeggio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo.
3. .Eventuali deroghe da quanto indicato nei comma 1 e 2 devono obbligatoriamente essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
4. Il soggetto a cui viene assegnata la gestione dell'alpeggio, in qualsiasi forma individuato, ha l'obbligo di accettare nell'ambito dell'alpeggio stesso il bestiame di proprietà degli utenti di uso civico, che hanno diritto di usufruire del pascolo in forma gratuita.
5. La consegna e la riconsegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà eseguita dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 – Circ. n.13 del 25.03.1963 art.14.

ART. 20 – GESTIONE DELLE RISORSE

1. Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano (canoni per "fida pascolo" - canoni per concessioni amministrative – introiti per alienazione di lotti boschivi), possono essere utilizzate esclusivamente per opere nei seguenti campi di attività:
 - a) miglioramento del demanio di uso civico
 - b) miglioramento dell'ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo
 - c) sostegno di iniziative a carattere collettivo da parte degli aventi diritto di uso civico in campo silvo-pastorale.

d) sostegno delle iniziative riguardanti le tradizioni silvo-pastorali locali.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento diventa obbligatorio decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall'esecutività della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento medesimo, previa acquisizione della prescritta approvazione da parte del competente ufficio regionale.

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

1. Copia del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, verrà inviato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa e al Corpo Forestale dello Stato per gli adempimenti di competenza.